



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 26 MAR. 2013

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

Alle Regioni e alle Provincie
autonome
LORO SEDI

pec :

Oggetto: Regolamento (CE) n. 867/2008 – controlli in loco e modifiche ai programmi di attività.

Alla Direzione generale per la
promozione della qualità
agroalimentare
PQA VII

SEDE

Pec : saq11@pec.politicheagricole.gov.it

All' AGEA
Via Palestro 81
00185 Roma

Pec: dpm@certificata.agea.gov.it

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 342/48 del 14 dicembre 2012, è stata pubblicata la rettifica del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.

Nello specifico, la rettifica, resasi necessari per allineare il testo in italiano alla versione originale in lingua inglese, sostituisce il testo della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 14 del citato regolamento (CE) n. 867/2008, che, pertanto, in luogo di "*il rispetto delle condizioni per l'approvazione del programma di attività*" diventa "*il rispetto delle condizioni relative al riconoscimento*", (analogamente a quanto previsto nel precedente regolamento comunitario (CEE) n. 2080/2005).

Alla luce dell'intervenuta rettifica, si ritiene opportuno fornire, con la presente lettera circolare, elementi di chiarimento della suddetta disposizione, nonché altri elementi utili ai fini di una corretta e coordinata applicazione della norma comunitaria e nazionale.

La nuova formulazione della citata lettera a) comporta la verificare del rispetto delle condizioni del riconoscimento da effettuarsi in occasione dei controlli in loco presso le organizzazioni di operatori riconosciute, svolti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

(CE) n. 867/2008, per accertare il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento.

Al riguardo, si evidenzia che il DM 22 dicembre 2011, all'articolo 11 già prevede che le Regioni e il Ministero-SAQ, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuino, sia pur con cadenza almeno biennale, i controlli per il mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di operatori a suo tempo riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Considerato che i controlli per l'accertamento del rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento sono svolti in occasione della verifica della rendicontazione finale di ciascuna annualità dei programmi, ne deriva, in applicazione della rettifica anzidetta, che anche il controllo delle condizioni del riconoscimento degli operatori titolari dell'aiuto, dovranno essere svolti ogni anno.

Pertanto, le Regioni e il Ministero-SAQ, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno fornire all'Organismo pagatore, entro il 30 aprile per il corrente anno ed entro il 31 marzo per le restanti due annualità, i risultati del controllo attestante il mantenimento dei requisiti delle predette organizzazioni, effettuato sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 e dall'allegato 3 del DM 22 dicembre 2011.

Relativamente alle domande di modifica dei programmi di attività di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 867/2008, si richiama l'attenzione sul rispetto dei termini per la loro presentazione, che, si ricorda, deve essere fatta entro tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell'attività, vale a dire al più tardi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto attiene alle specifiche modifiche previste al paragrafo 6 dello stesso articolo 10 del regolamento citato, si precisa che esse concernono unicamente nella sostituzione di un'attività con un'altra appartenente allo stesso settore e per importi inferiori a 10.000 euro e, pertanto, per poter richiedere questo tipo di modifica, anche l'attività originaria che si vuol sostituire non deve essere superiore a tale importo.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che ogni richiesta di modifica dei programmi di attività, non può essere presa in considerazione dalle competenti Amministrazioni, se non è corredata da documenti giustificativi che ne precisino il motivo, la natura e le conseguenze che ne derivano.

IL DIRETTORE GENERALE
(Felice Assenza)